

CRITERI PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DEL COMUNE DI SOVICO.

ART. 1 – Finalità e principi generali

Il Comune di Sovico, in armonia con i principi enunciati dall'art. 2 dello Statuto comunale:

- riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo, sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione;
- favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia.

ART. 2 – Requisiti per l'iscrizione

L'iscrizione all'Albo è consentita:

- agli Enti del Terzo Settore che sono iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 11 comma 1 del D. Lgs n.117 del 03.07.2017 e ss.mm.ii.) e **che hanno sede legale e/o operativa sul territorio comunale;**
- alle Associazioni, regolarmente costituite e registrate presso l'Agenzia delle Entrate, aventi quale oggetto sociale il raggiungimento di scopi meritevoli dal punto di vista dell'aggregazione sociale, sviluppo culturale, sportivo, ambientale, attività di volontariato e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e **che hanno sede legale e/o operativa sul territorio comunale;**
- alle Associazioni a rilevanza sovracomunale che svolgono, **con una sezione locale, attività nel territorio comunale**

il cui atto costitutivo e/o statuto preveda:

- a) l'assenza di scopi di lucro;
- b) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
- c) elettività e gratuità delle cariche sociali;
- d) finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale.

Sono escluse le associazioni aderenti a partiti politici o articolazioni di essi, le associazioni sindacali, professionali e di categoria, circoli privati.

ART. 3 – Articolazione dell'Albo in sezioni

L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni:

1. **CIVILE - TUTELA AMBIENTALE - CULTURALE:** impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani; educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;
2. **SOCIALE:** assistenza sociale, sanità;
3. **SPORTIVA:** attività, promozione ed animazione sportiva.

Le Associazioni e gli Enti, all'atto dell'iscrizione, devono individuare la sezione tematica in cui essere iscritti, coerentemente con le proprie finalità. Nessun Ente o Associazione può essere contemporaneamente iscritto in 2 o più sezioni.

ART. 4 – Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore, reperibile sul sito istituzionale del Comune, è presentata all'Ufficio Protocollo, anche per via telematica, su carta semplice, a firma del Legale rappresentante dell'Associazione/Ente; su di essa dovranno essere indicati:

- la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione/Ente;
- la sede legale e la sede operativa;
- l'oggetto e le finalità dell'Associazione/Ente;
- gli organi e i soggetti dotati di rappresentanza;
- la data di costituzione e l'eventuale riferimento all'iscrizione a Albi o Registri nazionali, regionali o provinciali;
- i recapiti e l'indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni;
- la sezione per la quale l'Associazione/Ente richiede l'iscrizione all'Albo comunale, coerentemente con le proprie finalità e attività;
- l'impegno a comunicare ogni modifica dei requisiti, di cui all'art. 2.

Alla domanda, conforme al modello redatto dal competente Ufficio, compilata in ogni sua parte a pena di irricevibilità, devono essere allegati in carta semplice:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto ove sia dichiarata l'assenza di scopo di lucro, l'elettività e gratuità delle cariche, i criteri di ammissione e di esclusione degli associati, il funzionamento degli organi sociali a garanzia del funzionamento democratico dell'Associazione/dell'Ente (per le sezioni locali di Associazioni nazionali la domanda è corredata anche da copia dello statuto nazionale e copia dell'attestazione di iscrizione della sede locale a quella nazionale);
- b) copia del codice fiscale o partita iva dell'Associazione/Ente;
- c) relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno solare;
- d) relazione sull'attività programmata o in corso al momento di presentazione dell'istanza;
- e) ultimo bilancio o resoconto economico approvato.

In sede di prima applicazione dei presenti criteri, il Responsabile dell'Ufficio competente:

- a) a seguito della pubblicazione dei presenti criteri emana apposito avviso pubblico finalizzato all'aggiornamento dell'Albo e per l'iscrizione delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore interessati;
- b) entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti richiesti, forma l'Albo delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore con l'indicazione di tutti quelli risultati iscrivibili, suddiviso per sezioni tematiche;
- c) comunica, al Legale rappresentante dell'Associazione o dell'Ente richiedente, l'eventuale non accoglimento della richiesta di iscrizione;
- d) sottopone l'Albo così formato alla presa d'atto della Giunta Comunale;
- e) cura la pubblicazione dell'Albo e il suo inserimento nel sito internet del Comune.

Una volta costituito l'Albo comunale, è comunque possibile iscriversi in qualunque periodo dell'anno; l'iscrizione è disposta con determinazione del Responsabile del Settore incaricato entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.

Il predetto termine di 30 gg. è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena il rigetto dell'istanza.

Il provvedimento di iscrizione o di esclusione dall'Albo verrà comunicato formalmente all'Associazione/Ente richiedente.

Contro l'esclusione dall'Albo è possibile presentare ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

ART. 5 – Revisione periodica dell'Albo comunale

La revisione dell'Albo è effettuata con cadenza quinquennale. Entro il 31 marzo della quinta annualità successiva all'entrata in vigore dei presenti criteri, le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore già iscritti rinnovano la richiesta di iscrizione per il quinquennio successivo, con le modalità di cui all'art. 4.

Le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore già iscritti, nel richiamare la documentazione già agli atti dell'Amministrazione Comunale, avranno cura di dichiarare la permanenza di tutti i requisiti e ogni eventuale modifica intervenuta dei dati di cui all'art. 4, producendo comunque una relazione delle attività svolte nel quinquennio precedente.

A decorrere dal mese di aprile, il Responsabile dell'Ufficio competente invita l'Associazione o l'Ente del Terzo Settore inadempiente a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando un termine di presentazione (30 giorni), scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.

La mancata richiesta di rinnovo costituirà motivo di cancellazione.

In caso di variazioni, il Responsabile dell'Ufficio competente, con propria determinazione, forma l'Albo aggiornato per il quinquennio successivo.

Le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore sono comunque tenuti a presentare all'Ufficio Protocollo, in qualsiasi periodo dell'anno, tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione intervenuta all'interno del loro assetto organizzativo.

ART. 6 – Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo può essere disposta con determinazione del Responsabile dell'Ufficio competente:

- ✓ su domanda del Legale rappresentante dell'Associazione/Ente;
- ✓ d'ufficio, documentata, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) mancata dichiarazione e comunicazione delle variazioni intervenute successivamente all'iscrizione;
 - c) mancata richiesta di rinnovo dell'iscrizione.

Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'Associazione/Ente interessato.

L'Associazione/Ente nei confronti della/del quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione decorso un anno dalla data dell'atto di cancellazione.

ART. 7 – Entrata in vigore

I presenti criteri entreranno in vigore alla data di esecutività della deliberazione di Giunta Comunale che li approva.